



ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. 38 DEL 19/12/2017

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE,

- **VISTA** la Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza, ivi incluso il porto di Pescara, ciò anche mediante l'emissione di ordinanze;
- **VISTA** la nota prot. 43205 in data 16/11/2017 del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – sede di L'Aquila del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (assunta al protocollo di questa Autorità con n. 9227 in data 20/11/2017), con la quale si comunica l'imminente avvio, da parte della medesima Amministrazione, presso lo scalo marittimo di Pescara, di lavori finalizzati all'apertura della diga foranea esistente nell'avamposto nonché alla realizzazione di nuove opere di protezione idraulica;
- **ESAMINATA** la documentazione tecnica prodotta a corredo della summenzionata nota;
- **TENUTO CONTO** che i suddetti lavori consisteranno, sostanzialmente, in quanto segue:
 - apertura di un varco largo m 70 nella diga foranea esistente, mediante la rimozione del pietrame, dei massi artificiali e del coronamento in calcestruzzo che costituiscono l'attuale struttura, fino alla profondità di m -6.50 s.l.m.m.;
 - costruzione di un nuovo tratto della diga foranea, a protezione della sopraccitata apertura rispetto al settore di traversia principale (grecale), con un'estesa complessiva di m 125, mediante riutilizzo del materiale rimosso dal tratto dell'apertura medesima;
 - costruzione della nuova testata del tratto ovest della diga foranea, interamente in massi lapidei di idonea pezzatura, a protezione e completamento della struttura.il tutto da realizzare entro il tempo massimo – presunto – di n. 245 giorni naturali e consecutivi, con occupazione di spazi demaniali a terra per attività di cantierizzazione da parte del competente soggetto appaltatore secondo quanto rappresentato nell'allegato elaborato planimetrico;
- **RITENUTO** quindi, in base alle funzioni istituzionali ora assunte da questo Ente secondo la succitata Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, di dover provvedere oggi, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità oltre che della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori tutti, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dei predetti lavori;



RENDE NOTO CHE:

- nello scalo marittimo di Pescara, per conto della stazione appaltante Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, verranno prossimamente avviati i lavori finalizzati all'apertura della diga foranea esistente nell'avamposto nonché alla realizzazione di nuove opere di protezione idraulica, di cui nelle premesse riportato;
- la realizzazione dei suddetti lavori avverrà con la temporanea occupazione, da parte del competente soggetto appaltatore, dei vari spazi demaniali a terra all'uopo interessati o comunque indispensabili per le connesse attività di cantierizzazione, così come rappresentato nell'allegato elaborato planimetrico;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA

Art. 1

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse, per l'intera loro durata, tutti gli spazi demaniali all'uopo interessati – secondo quanto rappresentato nell'elaborato planimetrico allegato al presente provvedimento – sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività attinenti ai lavori medesimi.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Gli spazi impegnati ai fini dei lavori di cui al precedente art. 1 resteranno sempre nella totale custodia del competente soggetto appaltatore, previa formale acquisizione della loro disponibilità ai sensi di legge.

Tali spazi, a cure ed oneri del suddetto soggetto appaltatore, saranno sempre mantenuti correttamente recintati e segnalati, sia di giorno che di notte, affinché sia in ogni momento garantita la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di tutte le misure di prevenzione che siano necessarie ad impedire interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione Marittima e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado applicabile nella fattispecie.

Le recinzioni e le delimitazioni da allestire come sopra verranno installate, in corrispondenza della banchina di riva, in posizioni tali da preservare un percorso di accesso e transito veicolare per servizi di soccorso o comunque di pubblico interesse, della larghezza pari ad almeno m 3,00, da mantenere sempre sgombero da ostacoli (es. materiali ed attrezzature in deposito, mezzi d'opera in sosta, etc.). Le stesse recinzioni e delimitazioni non dovranno comunque recare limitazioni alla regolare accessibilità veicolare alla limitrofa vasca di colmata.

Art. 3



Ai fini dei lavori in argomento, la stazione appaltante Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvederà a quanto segue:

- comunicare alla Capitaneria di Porto di Pescara, oltre che a questa Autorità di Sistema Portuale, almeno n. 7 giorni prima, la data di effettivo inizio dei lavori e gli estremi del competente soggetto appaltatore (nominativo e sede legale);
- comunicare alla Capitaneria di Porto di Pescara, oltre che a questa Autorità di Sistema Portuale, almeno n. 7 giorni prima, le eventuali connesse situazioni di criticità che possano interessare l'operatività e la viabilità portuale (es. transito di trasporti eccezionali per dimensioni e/o volumi di traffico), al fine di consentire alle amministrazioni medesime di intraprendere, in tempo utile, le dovute azioni di competenza a tutela della sicurezza del lavoro portuale e della pubblica incolumità in genere;
- recare continuo aggiornamento alla Capitaneria di Porto di Pescara – oltre che a questo Ente – sull'effettivo andamento dei lavori, in particolare per quanto attiene agli spazi occupati dall'appaltatore ed eventuali ritardi nell'esecuzione;
- prevenire per quanto di sua facoltà, dando le dovute disposizioni al competente soggetto appaltatore, ogni possibile situazione di interferenza o qualunque di disagio che possa essere ravvisato, per effetto delle connesse attività di cantiere, nei confronti della pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare, nonché dell'operatività portuale e di ogni altra attività normalmente svolta nella zona.

Art. 4

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto già stabilito nel precedente art. 2, resta obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:

- la comunicazione alla Capitaneria di Porto di Pescara ed a questa Autorità di Sistema Portuale, almeno n. 7 giorni prima dell'inizio dei lavori, dei nominativi – nonché dei rispettivi recapiti telefonici, disponibili per l'immediata reperibilità ad ogni ora ed in qualunque giorno (inclusi gli orari notturni e le festività) – del direttore di cantiere addetto ai lavori in questione, oltre che del proprio legale rappresentante;
- l'apposizione, all'ingresso di ciascuna area di cantiere, di una tabella indicante i nominativi ed i recapiti suddetti;
- l'assistenza mediante movieri idoneamente qualificati, previo coordinamento con il locale Comando della Capitaneria di Porto, ad oneri e cure propri, che sia necessaria per impedire interferenze tra le proprie attività di cantiere e la pubblica circolazione viaria, nonché al transito di mezzi d'opera eccezionali per dimensioni e/o volumi di traffico che, per suo conto, debba verificarsi all'interno dell'area portuale;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla salute ed alla sicurezza fisica dei lavoratori per egli operanti a qualunque titolo, ivi incluso l'accertamento dell'idoneità tecnica degli spazi da occupare per le attività dell'appalto in argomento, oltre che per la massima tutela della pubblica incolumità, il tutto conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza;
- il ripristino nello stato quo ante di tutti i luoghi interessati dalla cantierizzazione a terra per i lavori in argomento, ciò entro il tempo massimo di n. 10 giorni dall'ultimazione degli stessi lavori;
- la segnalazione immediata, a questa Autorità ed alla Capitaneria di Porto di Pescara, di ogni pregiudizio che, per via dei lavori, ancorché impreveduto, venga ravvisato nei



confronti della pubblica incolumità;

- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

Art. 5

In tutto il periodo dei lavori in argomento, dovrà comunque essere consentito l'accesso, nella relativa area di cantiere, alla "Abruzzo Costiero s.r.l." di Pescara ai fini delle attività di gestione e manutenzione dell'impianto alla medesima Società ivi in concessione demaniale, i cui pozzetti terminali e di ispezione dell'oleodotto ubicati sulle banchine portuali dovranno essere mantenuti sgombri da qualsiasi tipo di materiale.

Per tale accesso, da preannunciare ogni volta a cura della summenzionata Società tanto all'appaltatore quanto all'ufficio di direzione dei suddetti lavori con anticipo di almeno n. 5 giorni, dovranno essere preventivamente stabiliti i coordinamenti necessari ai fini della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori tutti, ciò nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii..

Art. 6

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nei porti interessati.

Art. 7

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

IL PRESIDENTE
(Rodolfo Giampieri)

PLANIMETRIA DELL'AREA DI CANTIERE
scala 1:1'000



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. LAZIO - ABRUZZO - SARDEGNA
SEDE COORDINATA DELL'AQUILA

LAVORI DI APERTURA DELLA DIGA FORANEA E
OPERE DI PROTEZIONE DEL PORTO DI PESCARA



PROGETTO ESECUTIVO

5.1 PIANO DELLA SICUREZZA
Planimetria dell'area di cantiere

Impresa: **R.C.M. COSTRUZIONI**
Progettazione: **STC** ing. Giovanni di Marco
Consulente Idraulico e Studio: **RINALDO** ing. Daniele Rinaldo

| | | |
|----|--|----------------|
| 3 | | |
| 2 | Revisione a seguito parere CTA e Validazione | novembre 2017 |
| 1 | Revisione | settembre 2017 |
| 0 | Emissione | luglio 2017 |
| N° | Descrizione | Data |